



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
istituendo Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna Bologna

Prot. n.

Bologna,

Al

**CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS N. 81/2008 PER LE SEDI DELL'UFFICIO INTERDISTRETTUALE
ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI BOLOGNA .**

CIG : ZDD2708203

TRA

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA- DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' - UFFICIO
INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI BOLOGNA - C.F. 91394310378** in persona della Dr.ssa
_____ in qualità di Direttore dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Bologna -
Datore di lavoro- munito dei relativi poteri conferiti con provvedimento della Direzione Generale del Personale delle
Risorse e per l'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile , prot. _____

E

il Dr. _____ nato a _____ il _____ C.F. _____ in qualità
di Medico Competente

PREMESSO CHE

attraverso la presente Convenzione l'Amministrazione intende assicurarsi lo svolgimento del servizio di sorveglianza
sanitaria del personale occupato presso gli uffici della sede dell'Ufficio Interdistrettuale di Bologna , nonché delle altre
attività contemplate dal D.Lgs 81/2008 s.m.i.

che

il Dr. _____ possiede i requisiti di ordine generale come attestato dall'iscrizione nell'apposita
lista del Ministero della Salute _____;

che

con la sottoscrizione per accettazione della presente Convenzione , il Medico Competente , esprime l'immediata
disponibilità ad assicurare per tutte le sedi dell'Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna di Bologna tutte le
attività connesse alle proprie attribuzioni ed espletate ai sensi del D.Dlgs 81/2008 s.m.i.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art.1

Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione

Art. 2 Oggetto

1. La presente Convenzione ha ad oggetto le attività connesse al ruolo di Medico Competente così come previste dal
Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008s.m.i.), compresa l'attività di consulenza globale in materia di
prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro per le sedi:

via F.lli Cairoli nr. 01 - 40121 Bologna

Tel 051/4215611

e-mail: epe.pr.bologna@giustizia.it PEC uepe.pr.bologna@giustiziact.it

- **ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Bologna** in via F.lli Cairoli nr. 1- Bologna;
- **ufficio esecuzione penale esterna di Forlì-Cesena e Ravenna** in via delle Torri , nr. 6 - Forlì;
- **ufficio esecuzione penale esterna di Rimini** in via Mentana, nr. 36 , Rimini ;
- **ufficio esecuzione penale esterna di Modena** in viale Sigonio 50/4 - 41124 Modena

Il personale in servizio è pari a nr. 56 dipendenti circa

Il numero di CIG relativo al presente contratto è **ZDD2708203**

2. Per lo svolgimento dell'incarico il Medico Competente sarà informato circa:

- a) la natura dei rischi;
 - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - d) i dati riguardanti le malattie professionali e quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di sessanta giorni (60 giorni) , escluso quello dell'evento;
 - e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Resta inteso che la Convenzione si estenderà automaticamente ad eventuali ulteriori contenuti che dovessero derivare da modifiche del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., salva revisione del compenso qualora l'impegno divenisse significativamente più oneroso.

Art. 3 Attribuzioni del Medico Competente

1. Il Medico Competente si impegna ad effettuare nei confronti di tutto il personale in servizio presso le sedi dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Bologna **la sorveglianza sanitaria**, a dare attuazione alle disposizioni di legge vigenti in materia ed a tutti gli adempimenti di competenza previsti nel D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;

2. In via indicativa e non esaustiva e secondo le modalità previste, sarà sua cura:

- a. la sorveglianza sanitaria dei dipendenti, nei casi prescritti dalla vigente normativa, comprendente sia gli accertamenti preliminari, intesi a constatare l'assenza di controindicazioni e la loro idoneità alla mansione specifica, che i successivi controlli periodici e le verifiche di idoneità nei cambi mansione;
- b. la collaborazione con il Datore di Lavoro per la valutazione dei rischi e la predisposizione delle modalità attuative delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- c. la visita agli ambienti di lavoro, congiuntamente al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, secondo la periodicità di legge, al fine delle valutazioni e dei pareri di sua competenza;
- d. la redazione di una relazione annuale sull'andamento generale della sorveglianza sanitaria, da consegnare al Datore di lavoro;
- e. la collaborazione all'attività di formazione ed informazione di cui al titolo I, capo III, sezione IV del Dlgs. 81/2008 s.m.i.;
- f. informare per iscritto il Datore di lavoro e il lavoratore su ogni giudizio di inidoneità espresso, parziale o temporaneo;
- g. effettuare le visite mediche eventualmente richieste dal lavoratore in relazione ai rischi professionali;
- h. elaborare uno specifico protocollo di sorveglianza sanitaria nei confronti del rischio rappresentato dal fumo passivo;
- i. istituire ed aggiornare, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria da custodire presso il luogo concordato con il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
- j. fornire al lavoratore informazioni sui risultati della visita medica e degli accertamenti sanitari cui lo stesso è stato sottoposto e rilasciare al medesimo, dietro sua richiesta, copia della documentazione sanitaria;
- k. consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e fornirgli le informazioni necessarie relative alla sua conservazione;
- l. fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti;
- m. collaborare con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di primo soccorso di cui all'art. 45 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
- n. tenere i rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale secondo quanto stabilito dall'art. 40 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
- o. partecipare alle riunioni periodiche e comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'Art. 35 del D. Lgs. 81/2008, al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dai rischi, ai

- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- p. coadiuvare l'Amministrazione per qualsiasi altra evenienza che si dovesse verificare

Art. 4 Durata

La presente Convenzione avrà durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di stipulazione dal _____ al _____. e comunque prorogabile non oltre la data di stipula della nuova convenzione.

Resta fermo il diritto di recesso riconosciuto alle parti, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recesso del contratto qualora sopraggiunga l'attivazione di apposita convenzione Consip che abbia parametri migliorativi in termini di qualità e servizi erogati. Questo diritto sarà esercitato ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 co. 1 del d.l. n. 95/2012, previa comunicazione al contraente affidatario con preavviso non inferiore ai 15 gg. e previo pagamento delle prestazioni eseguite.

Art. 5 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n.136/10, il Medico Competente si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, indicati nella dichiarazione presente agli atti e i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. Il medico Competente si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 9 Corrispettivo

1. Al dr. _____ spetta, per le sue prestazioni, il compenso annuo massimo presunto di € 2.500. Il compenso si intende comprensivo di ogni altro onere e spesa, sia presente che futura, sostenuta per l'esecuzione dell'incarico nei modi stabiliti come da preventivo allegato al presente contratto ;
2. I servizi verranno remunerati in base all'attività effettivamente svolta e dettagliatamente rendicontata in sede di fatturazione ;
3. il corrispettivo sarà erogato, dietro presentazione di regolare fattura;
4. Ciascun pagamento comporterà il preventivo accertamento delle prestazioni svolte e la regolarità delle stesse.;
5. Le fatture, corredate del numero di **CIG ZDD2708203** relativo al presente contratto dovranno essere intestate a: **Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna di Bologna** – Via F.lli Cairoli nr. 01 Bologna. C.F.91394310378
6. L'Amministrazione provvederà alla liquidazione del dovuto entro 60 gg. (sessanta) dalla data di ricevimento delle stesse, a mezzo bonifico sul c/c indicato;
7. Per le attività di cui alla presente Convenzione, sarà corrisposto il compenso da intendersi esente da IVA .

Art. 10 Risoluzione

1. In caso di inadempimento agli obblighi nascenti dalla presente Convenzione, questa Direzione provvederà a costituire in mora il medico competente incaricato a mezzo di lettera raccomandata A/R, concedendo un termine non superiore a 15 (quindici) giorni da ricevimento di tale comunicazione per porre rimedio al contestato inadempimento, con l'espressa avvertenza che, in caso di perdurante inadempienza e mancata rimozione degli effetti pregiudizievoli di essa, la presente Convenzione dovrà intendersi risolta, fermo restando il risarcimento di ogni danno e spesa.
2. qualora durante l'esecuzione del servizio venga emesso un provvedimento definitivo nei confronti del Medico Competente titolare del contratto, quest'ultimo ha l'obbligo di comunicarlo a questa Direzione e di trasmettere alla stessa il relativo provvedimento (condanna passata in giudicato, cancellazione/radiazione dall'albo professionale o sospensione superiore a 60 giorni , soppressione della struttura). Questa Direzione, vista la natura della prestazione oggetto della presente Convenzione, valuterà la possibilità di risolvere il contratto in base all'incidenza della condanna sulla moralità professionale.
3. è fatto salvo quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data della risoluzione.
4. a seguito della risoluzione, questa Direzione potrà affidare l'esecuzione delle attività o di parte di esse ad altro soggetto di propria fiducia.

Art. 11 Riservatezza e conservazione delle informazioni

1. Il Medico Competente si impegna, pena la risoluzione della presente Convenzione e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti, a non rivelare a terzi alcuna informazione acquisita in occasione o a causa dello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione medesima, salva esplicita autorizzazione.

2. Resta inteso che, in caso di risoluzione, il Medico Competente si impegna a restituire a questa Direzione tutte le informazioni elettroniche e cartacee pertinenti all'attività svolta ed a rilasciare una dichiarazione di responsabilità a validità illimitata sull'archivio dati.

Art. 12 Codice Etico

1. Il Medico Competente si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo di questa Amministrazione ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre questa Amministrazione al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima questa Amministrazione a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

2. Il Medico Competente si impegna, inoltre, a manlevare questa Direzione da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.

Art. 13 Controversie

Le parti concordano che qualsivoglia controversia scaturente dalla presente Convenzione sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Bologna.

Art. 14 Consenso al trattamento dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dal Dlgs. 196/03 s.m.i in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione della Convenzione, circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali derivante dall'esecuzione della Convenzione medesima.

2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

3. Fermo quanto previsto nei commi che precedono, il Medico competente esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati in relazione alle finalità connesse all'esecuzione del presente servizio.

Art. 15 Domicilio

Per tutti gli effetti nascenti dalla presente Convenzione:

- il Medico Competente elegge il proprio domicilio in

- l'Amministrazione elegge il proprio domicilio in Bologna, via F.lli Cairoli nr. 01

Art. 16 Comunicazioni

Ogni comunicazione relativa al presente incarico dovrà essere trasmessa, agli indirizzi di cui all'art. 16.

Art. 17 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto si rinvia alla normativa vigente in materia ed al codice civile.

Bologna

Il Direttore

Per accettazione
Il Medico Competente Dr.
